



NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno XI, n. 1 (2 Gennaio 2013)

Sommario:

Pensionamento e trattenimento in servizio

La pensione: le novità della legge di stabilità 2013 (ricongiunzione, totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi), di Giuliano Coan

Corso di preparazione al concorso per i docenti 2012/2013: Professione docente

PENSIONAMENTO E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Lo scorso 20 dicembre 2012 è stato pubblicato sul sito del MUR il [D.M. 97](#) e la [C.M. 98](#), relativi ai criteri ed alle modalità di collocamento in pensione, a domanda o d'ufficio, del personale della scuola compresi i dirigenti.

Non ci sono novità rispetto allo scorso anno. Il punto di riferimento rimane la [Direttiva 94](#) del 4 dicembre 2009 per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 72, commi 7 e 11, della Legge 133/08, come modificato dal D.L. 78/09.

Sull'applicazione della predetta normativa rimangono tutte le perplessità già da noi evidenziate lo scorso anno soprattutto con riferimento ai pensionamenti coatti.

Le domande di pensione vanno presentate tramite il sistema POLIS, previa registrazione per chi non fosse già registrato.

I termini per la presentazione delle istanze sono il 25 gennaio per il personale del comparto ed il 28 febbraio per i dirigenti scolastici. Entro gli stessi termini l'istanza potrà essere revocata.

Le domande di trattenimento in servizio oltre i termini di età vanno presentate da 12 a 24 mesi prima del compimento dell'età massima, mentre per i dirigenti il termine ultimo rimane quello stabilito dal CCNL/2006 (art.28), vale a dire "entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per compimento del 65° anno di età".

LA PENSIONE: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2013

Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi

La legge di stabilità pone rimedio alle disuguaglianze prodotte dalla legge 122/2010 in tema di trasferimenti di contributi verso l'Inps da iscritti agli ex Istituti di previdenza gestiti dall'ex Inpdap cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 e senza diritto alla pensione.

Introduce, inoltre, la possibilità di mettere insieme gratuitamente i periodi assicurativi di più gestioni al fine di conseguire **un trattamento pensionistico di vecchiaia** con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla riforma Fornero che prevede dal 2013 un'età di 66 anni e 3 mesi ed almeno 20 anni di contributi.

Andiamo però con ordine e facciamo chiarezza sulla complessa materia di che trattasi.

La ricongiunzione dei periodi assicurativi

L'istituto della ricongiunzione permette ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi, che sono in possesso di più contributi presso differenti gestioni previdenziali, di unificarli per ottenere la pensione da un unico ente. Per tale ragione presuppone posizioni contributive presso almeno due diverse gestioni previdenziali.

La ricongiunzione ha per oggetto la valutazione del periodo di lavoro già assistito da iscrizione ad

altre gestioni o ex Casse, come servizio utile a tutti gli effetti, quindi permette di far confluire i periodi assicurativi da una gestione all'altra che sarà quella che erogherà la pensione.

Tali ricongiunzioni possono essere per l'assicurato onerose o gratuite.

Possono riguardare periodi di iscrizioni all'Inps (la stragrande maggioranza dei casi), allo Stato oppure ad altre gestioni previdenziali.

Per i pubblici dipendenti con la ricongiunzione in "entrata" si valorizzano, come servizio utile Inpdap, tutti i periodi in cui l'assicurato è stato iscritto presso un'altra gestione pensionistica.

"In uscita" consente di trasferire ad altri enti previdenziali diversi dall'Inpdap, tutta la posizione assicurativa già maturata presso quest'ultimo.

Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.

La domanda deve essere presentata all'ente previdenziale presso cui si vuole trasferire la propria posizione assicurativa.

Ricongiunzione dei periodi ex art.2 legge n.29/79 con onere

La ricongiunzione onerosa è una ricongiunzione in entrata, cioè di assunzione alla Casse ai fini di un unico trattamento di pensione dei periodi ex Inps, di altre gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'Inps ossia di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti.

Il calcolo è effettuato sullo stipendio in godimento all'atto della domanda.

Destinatari sono i lavoratori dipendenti ovvero tutti coloro che sono ancora in attività di servizio iscritti alle casse.

Ricongiunzione dei periodi ex art.2 legge n.29/79 con onere azzerato

L'ipotesi in esame, definibile come ricongiunzione onerosa, pur consentendo di trasferire l'intera posizione contributiva maturata nell'Inps all'Inpdap, non prevede per il lavoratore alcun onere. E' il caso in cui la ricongiunzione non ha bisogno di pagamento in quanto l'ammontare dei contributi previdenziali da trasferire supera la cosiddetta riserva matematica; in altre parole i contributi versati superano l'onere che deve sostenere l'ente accogliente per pagare la pensione incrementata dagli anni ricongiunti.

Ricongiunzione verso l'Inps ex art. 1 della legge n.29/79 e legge 322/1958

Qualsiasi lavoratore, che abbia versato all'INPS almeno un contributo settimanale che non abbia dato luogo a pensione, può esercitare la ricongiunzione all'Inps dei periodi di iscrizione all'Inpdap.

La legge 322/1958 prevedeva la costituzione gratuita della posizione assicurativa presso l'Inps per i casi di cessati senza il diritto a pensione. Per gli statali iscritti alla Cassa Stato (Ctps) avveniva d'ufficio mentre a domanda, per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi, Cpug, che doveva essere prodotta entro il 30 luglio 2010 data di entrata in vigore della legge 122/2010. Gli effetti furono talvolta dirompenti sulle cifre astronomiche richieste agli interessati per la regolarizzazione dei contributi. La sanatoria ripristina il trasferimento gratuito dei contributi presso l'Inps, a condizione che la cessazione dal servizio sia avvenuta entro il 30 luglio 2010.

Ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi maturati presso casse professionisti legge 45/90

La legge 45/90 riconosce la ricongiunzione onerosa di tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti.

Al lavoratore dipendente, pubblico o privato o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione maturati presso le varie forme previdenziali, nella gestione cui è iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Questo processo comporta forti oneri a carico dell'interessato, non essendo applicabile la riduzione dell'onere del 50% come invece è previsto per i lavoratori dipendenti iscritti all'Inps (legge 29/79).

Gli effetti della ricongiunzione

Si precisa che l'onere a carico del richiedente per la ricongiunzione è dato dalla monetizzazione in valore attuale della maggiorazione economica che la futura rendita pensionistica subirà a seguito della ricongiunzione del periodo richiesto. Lo stesso periodo come è evidente è utile anche ai fini del diritto.

Conseguentemente tutte le innovazioni legislative che influenzano il calcolo della pensione si riverberano anche sul calcolo dell'onere della ricongiunzione che costituisce a tutti gli effetti una parte della pensione stessa.

La valutazione sulla convenienza o meno della ricongiunzione dipende da molti fattori e dati variabili, è, infatti, determinata dal costo dell'operazione in relazione ai benefici pensionistici che derivano. Si tratta quindi di una valutazione individuale che varia da caso a caso.

E' propedeutico l'accertamento esatto della determinazione, si procede quindi al calcolo economico, considerando che dall'01.01.2001 l'onere della ricongiunzione è interamente deducibile ai fini fiscali.

Il lavoratore messo in condizione di conoscere compiutamente gli sviluppi, deciderà se accettare o rinunciare.

Tanto rappresentato, pur in presenza di aspetti da rivedere e migliorare sul versante dei coefficienti e su alcune evidenti differenze che andrebbero eliminate tra casse e casse, l'istituto della ricongiunzione ha una logica giusta ed equa fino a quando non si unificherà la normativa della moltitudine di Casse che erogano la pensione.

La totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione a differenza della ricongiunzione, consente a titolo gratuito l'unificazione dei periodi e l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti e il conseguente importo è versato all'Inps.

L'Inps è deputato a corrispondere al pensionato la sommatoria delle rispettive quote di pensione ricevute, dopo 18 mesi dal conseguimento del diritto. In linea di principio, la totalizzazione si applica a qualsiasi lavoratore iscritto alle varie gestioni o enti privatizzati, compresa la gestione separata.

Attesa la gratuità della totalizzazione, la sua introduzione è conveniente in luogo della ricongiunzione dei contributi, in particolare rispetto a quella introdotta dalla legge 45/90 per i versamenti affluiti presso le casse per i liberi professionisti, certamente non favorevole a causa dell'onere elevato che deve essere versato presso la gestione accogliente e anche rispetto alla ricongiunzione prevista dalla legge 29 con onere ridotto al 50% presso altre gestioni.

La domanda di totalizzazione va presentata all'ultimo ente presso il quale il diretto interessato ha prestato attività di servizio.

La novità introdotta dalla legge di stabilità 2013: cumulo gratis ma solo per la vecchiaia

Finora, come abbiamo visto, coloro che potevano vantare contribuzione accreditata in gestioni previdenziali diverse potevano ricorrere alla ricongiunzione onerosa o in alternativa alla totalizzazione, sebbene in quest'ultimo caso il trattamento pensionistico fosse calcolato con le regole del sistema contributivo salvo che si fosse acquisito un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni chiamate a totalizzare. Ora, ferme restando le predette disposizioni, la legge di stabilità 2013 introduce un'ulteriore novità molto importante, aggiunge la possibilità di cumulare gratuitamente tutti i periodi assicurativi.

Il "cumulo" consente di avere un'unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme d'assicurazione obbligatorie esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. I pro-quota saranno considerati con il metodo di calcolo derivante dalla sommatoria di tutte le anzianità contributive di periodi

assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni oggetto del cumulo, fermo restando che dal 1° gennaio 2012 dovrà necessariamente essere applicato, per le anzianità contributive maturate a decorrere da quella data, il sistema di calcolo contributivo.

Si potrà esercitare tale facoltà solo ed esclusivamente per ottenere la pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla Riforma Monti-Fornero che, per i dipendenti statali, nel 2013 si consegnerà con 66 anni 3 mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione.

La pensione di vecchiaia "cumulata" sarà ottenuta alla presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione eventualmente più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Sarà possibile ricorrere al cumulo anche per i trattamenti di inabilità e ai superstiti di un soggetto deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione onerosa dal 1° luglio 2010 potranno recedere e ottenere la restituzione di quanto versato a condizione che la contribuzione riunificata non abbia già dato luogo a pensione. Sarà possibile il recesso entro un anno.

Giuliano Coan

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER I DOCENTI 2012/2013 PROFESSIONE DOCENTE

DIRSCUOLA (*ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 18 Luglio 2005*) organizza un corso di preparazione al concorso per i docenti, indetto con il Decreto n. 82 del 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il personale scolastico.

Il corso, che si svolgerà con modalità in presenza ed online, approfondirà i temi legati alla struttura ed allo sviluppo della professionalità docente con particolare riferimento a: competenze didattiche (progettazione del curricolo sulla base delle indicazioni/linee guida nazionali, progettazione in équipe, didattica laboratoriale, metodologie, didattiche anche per alunni con bisogni speciali, valutazione degli apprendimenti); competenze sulla legislazione scolastica (la professione docente nella scuola dell'autonomia, il sistema di istruzione e formazione, la legislazione per alunni con bisogni speciali, le responsabilità del docente); competenze sui nuovi ambienti di apprendimento con le tecnologie (dalle LIM agli ambienti condivisi sul cloud). Saranno forniti esempi e saranno messi a disposizione online approfondimenti ed un ambiente per la discussione tra i candidati.

In particolare il corso tratterà i seguenti temi:

Modulo 1: La professione docente nella scuola dell' autonomia

Modulo 2: La progettazione didattica e la valutazione degli apprendimenti

Modulo 3: Gli ambienti di apprendimento

Modulo 4: Gli strumenti per una didattica innovativa

Durata totale del corso: 80 ore

4 moduli in presenza di 4 ore ciascuno = 16 ore

Approfondimenti (16 x 4) *online* =64 ore

Le sedi per gli incontri in presenza saranno, di preferenza, nei **capoluoghi di regione**.

Le iscrizioni avverranno esclusivamente in modalità on-line sul sito www.anp.it dove sono reperibili anche i calendari dei corsi attivati e le modalità di pagamento.

Per ulteriori informazioni: segreteria@dirscuola.it

COSTI

- € 80,00 per i SOCI Anp (Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola);

- € 160,00 per i NON SOCI Anp

Il modello e le informazioni per associarsi all'Anp sono reperibili sul sito www.anp.it oppure scrivendo a segreteria@anp.it

Il corso per la Regione Piemonte si terrà a Torino, c/o ITC "Rosa Luxemburg", C.so Caio Plinio 6 (fronte stazione ferroviaria del Lingotto). La data di inizio del corso verrà pubblicata successivamente. [Per iscriversi al corso di Torino clicca qui](#)

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del legale dell'ANP Avv. Giuseppe PENNISI: **14 gennaio, 4 febbraio e 4 marzo 2013**. Gli incontri avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it

Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it

Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it

Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it

Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,

Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavilal@libero.it

Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it

Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com

Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it

Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it

Il presente *Notiziario* viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richianda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti